

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1970

(52^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI
e del Vice Presidente ZUCCALÀ

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Ordinamento penitenziario » (285):

PRESIDENTE	Pag. 703, 704, 707 e <i>passim</i>
COPPOLA	703, 705, 706 e <i>passim</i>
FENOALTEA	704, 706, 708 e <i>passim</i>
FILETTI	706, 715, 721
FOLLIERI, <i>relatore</i>	706, 708, 709 e <i>passim</i>
LUGNANO	706, 707, 708 e <i>passim</i>
MARIS	720, 721, 722
PELLICANI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	708, 709, 711 e <i>passim</i>
PETRONE	707, 711
TOMASSINI	709, 710, 712 e <i>passim</i>
TROPEANO	704, 705, 709 e <i>passim</i>
ZUCCALÀ	707

Presidenza del Vice Presidente
ZUCCALÀ

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Cassiani, Cerami, Coppola, Corrao, Falcucci Franca, Feno-

altea, Filetti, Follieri, Lugnano, Maccarrone Pietro, Maris, Montini, Petrone, Piccolo, Tomassini, Tropeano e Zuccalà'.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Dal Falco, Leone, Lisi e Salari, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Senese, Signorello, Bartolomei e Tiberi.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani.

T O M A S S I N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Ordinamento penitenziario » (285)

P R E S I D E N T E . *L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario ».*

C O P P O L A . *Forse è opportuno che il senatore Fenoaltea richiami le proposte già avanzate.*

F E N O A L T E A . Preliminarmente feci presente che in una materia affine a quella dell'ordinamento penitenziario — mi riferisco al disegno di legge sulla prevenzione della delinquenza minorile — mentre la Camera sta conducendo una serie di udienze conoscitive, è il Senato che deve deliberare.

Di qui l'assurdo che uno dei rami del Parlamento indaghi e non decida e l'altro non indaghi e decida! Ho pregato pertanto il Governo di considerare l'opportunità di trasferire all'esame della Camera dei deputati il citato provvedimento, anche in considerazione del fatto che — come ho ripetutamente messo in rilievo — tutte le riforme organiche sono pendenti dinanzi alla nostra Commissione, che è sovraccarica di lavoro, mentre la corrispondente Commissione dell'altro ramo del Parlamento (e le mie parole non vogliono suonare offensive) non ha pressochè nulla da fare. Lo stesso Governo ha più volte riconosciuto l'anormalità di tale situazione; tuttavia una risposta qualsiasi alla mia proposta non si è ancora avuta.

Quanto poi alla riforma penitenziaria, dopo aver rilevato tra l'altro che il suo contenuto è già piuttosto arretrato, nella stessa seduta del 30 settembre ebbi a dire: « Veda il Governo di preparare emendamenti sulla questione sessuale e sulla *probation*: non si tratta di inventare la polvere da sparo; sono cose già sperimentate all'estero. Basterebbe sottoporci una base di discussione traendola dalla legislazione comparata che noi provvederemo ad adattare al nostro ambiente. Inoltre il Governo veda se può preparare un piano per l'edilizia carceraria, da rendere pubblico allorchè sarà varata la riforma che stiamo discutendo, per rendere credibile quest'ultima. Infine chiedo che vengano acquisiti gli atti del Congresso dei medici penitenziaristi recentemente svoltosi a Perugia ».

**Presidenza del Presidente
CASSIANI**

P R E S I D E N T E . Il rilievo del senatore Fenoaltea circa l'indagine conoscitiva che la corrispondente Commissione della Camera va compiendo sul problema dei minori è giustissimo. V'è da osservare, anzi,

che altre indagini conoscitive l'altro ramo del Parlamento ha eseguito, mediante un viaggio attraverso le carceri italiane, proprio per quanto riguarda l'ordinamento penitenziario. Vi è, quindi, davvero una confusione priva di qualsiasi logica...

F E N O A L T E A . In merito, però, non sta a noi decidere ma al Governo.

P R E S I D E N T E . Quando il senatore Fenoaltea si è lamentato che la Commissione giustizia della Camera non ha nulla da fare, ha pronunciato l'espressione sottovoce, quasi chiedendone scusa; io dico invece che la stessa espressione è stata usata dal Presidente di quella Commissione e dal Ministro di giustizia. Lo squilibrio, quindi, esiste ed è purtroppo un fatto reale. Per quanto riguarda, poi, gli atti del Congresso dei medici penitenziaristi, assicuro il senatore Fenoaltea che — se non è già stato fatto — saranno immediatamente richiesti.

T R O P E A N O . È ormai la terza volta che riprendiamo il discorso sulle questioni sollevate dal senatore Fenoaltea e a me sembra che sia giunto il momento che il Presidente adotti la decisione di convocare l'Ufficio di presidenza.

P R E S I D E N T E . Proprio ieri ne ho parlato con il senatore Fenoaltea e gli ho comunicato che, dopo la convocazione già avvenuta e che non ha avuto seguito per mancanza del numero legale, nella prossima settimana provvederò ad una nuova convocazione ufficiale.

T R O P E A N O . Dico ciò anche perchè ritengo sia necessario sfatare una specie di leggenda che si è venuta a creare, secondo cui la Commissione giustizia della Camera dei deputati sarebbe completamente priva di provvedimenti da esaminare...

F E N O A L T E A . Io mi riferisco alle riforme organiche.

T R O P E A N O . Non starò ora ad enunciare i provvedimenti all'esame dell'altro

ramo del Parlamento. Basta però confrontare gli ordini del giorno delle due Commissioni per rendersi conto dei provvedimenti, anche di grande rilievo, che sono pendenti alla Camera.

A mio giudizio, ad ogni modo, sarebbe necessario: 1) impegnare la nostra Commissione ad accelerare i tempi dell'esame di alcune delle riforme a noi sottoposte, in modo che esse possano essere al più presto concluse e trasferite all'altro ramo del Parlamento; 2) rivedere concretamente, se necessario, la ripartizione del lavoro tra le due Commissioni del Senato e della Camera. Tale decisione dovrebbe avvenire a seguito di un serio approfondimento del problema e non sulla base di un discorso astratto, quale si è rivelata l'enunciazione fatta dal ministro Reale in questa sede, quando disse che avrebbe potuto proporre il passaggio di alcuni provvedimenti in esame del Senato alla Camera dei deputati. Nulla osta, infatti, che il Governo prenda una tale iniziativa, ma ciò non deve significare un'ulteriore perdita di tempo (tra il ritiro e la nuova presentazione potrebbe anche trascorre un anno) con la conseguenza di mettere ambedue le Commissioni nella condizione di non poter giungere ad alcun risultato concreto. Ritengo pertanto che l'Ufficio di presidenza della nostra Commissione debba fare il punto sulle materie all'ordine del giorno, dedicando un attento esame alle proposte avanzate dal senatore Fenoaltea in modo che tutti possano portare il proprio contributo di suggerimenti alla decisione che sarà adottata.

Per quanto riguarda poi l'indagine conoscitiva che la Commissione giustizia della Camera dei deputati sta conducendo sul problema penitenziario, debbo rilevare che essa è veramente profonda e si esplica mediante l'audizione di presidenti di tribunali per minori, procuratori della Repubblica, alti funzionari del Ministero, eccetera.

In altri termini, mentre noi che pure stiamo esaminando la riforma dell'ordinamento penitenziario abbiamo esaurito l'indagine conoscitiva nel giro di poche settimane cercando di raccogliere qualche elemento utile...

P R E S I D E N T E . Per l'esattezza, abbiamo dedicato all'indagine sei sedute.

T R O P E A N O la Camera dei deputati continua il proprio lavoro con decine di sedute. Così stando le cose, o chiediamo che i risultati dell'indagine condotta dall'altro ramo del Parlamento ci siano immediatamente comunicati unitamente a tutti gli elementi di giudizio acquisiti, oppure trasferiamo direttamente l'esame del provvedimento ai colleghi della Camera.

P R E S I D E N T E . Il fatto che la Commissione giustizia della Camera possa dedicarsi ad un lavoro tanto impegnativo e ad una indagine senza limiti trova probabilmente spiegazione nella carenza di provvedimento di rilievo da esaminare.

C O P P O L A . Onorevole Presidente, io credo che la questione sollevata dal senatore Fenoaltea meriti necessariamente una risposta, non solo per deferenza verso l'illustre collega, ma anche perchè si tratta di problemi concernenti la funzionalità della Commissione. Non si può, infatti, negare che la sfasatura esista, per quanto riguarda, in particolare, l'opportunità di effettuare delle udienze conoscitive sul problema della delinquenza minorile e su quello dell'ordinamento carcerario. La Presidenza della Camera ha autorizzato la Commissione giustizia a condurre le relative indagini mediante udienze anche esterne ed i colleghi deputati hanno compiuto sopralluoghi nei vari istituti di pena; cosa, questa, che rispondeva ad una vecchia richiesta — non diciamo aspirazione — della nostra Commissione, più volte formulata anche dal collega Petrone, che aveva posto il problema. Noi, comunque, abbiamo più modestamente ritenuto di poter assolvere a tale compito ascoltando in questa sede vari esperti; però è evidente che, visitando non solo le carceri nazionali ma, possibilmente, anche quelle estere, si può ricavarne una visione più ampia.

Chiediamo pertanto formalmente che venga presa in considerazione tale ipotesi di udienze conoscitive esterne.

Per quanto riguarda l'edilizia carceraria rinnoviamo la preghiera all'onorevole Sottosegretario, perchè ci illustri l'indirizzo che il Governo intende seguire in proposito.

Circa la questione dei disegni di legge assegnati all'esame della nostra Commissione bisogna riconoscere che effettivamente la Camera non ha grossi problemi di riforme organiche, se si esclude il provvedimento relativo al diritto di famiglia.

F E N O A L T E A . Dobbiamo anche noi esaminare la medesima materia.

C O P P O L A . A questo punto è una questione non di coraggio, ma di consapevolezza. Per la procedura civile, ad esempio, ci siamo limitati, fino ad oggi, alla nomina di una Sottocommissione per l'esame delle norme di riforma del Codice di procedura civile: perchè non esaminiamo l'opportunità di liberarcene, visto che la Camera non ha attualmente nessuna grossa riforma al suo studio e che noi non ne abbiamo ancora iniziato la discussione, chiedendo al Governo di trasferire il relativo disegno di legge all'altro ramo del Parlamento? Lo stesso dicasi per il disegno di legge sull'ordinamento forense.

L U G N A N O . Debbo constatare con meraviglia che si svolgono continui dibattiti sull'ordine dei lavori della Commissione e in tal modo si rimanda sempre più la conclusione dei provvedimenti già in discussione.

C O P P O L A . Abbiamo esaurito il primo libro del Codice penale.

L U G N A N O . Io non sono uno stakanovista, nè ho intenzione di diventarlo; però mi sembra che vi sia una certa pigrizia, nella Commissione, che non va incoraggiata.

P R E S I D E N T E . La Sottocommissione è stata convocata più volte ma ogni riunione è andata deserta, per vari motivi. Poichè per questo pomeriggio è convocata una nuova riunione pregherei i colleghi che ne fanno parte di essere presenti: le Sotto-

commissioni possono rappresentare un rimedio decisivo o essere completamente l'opposto, a seconda che funzionino o meno.

F O L L I E R I , *relatore*. Desidero, a questo punto, ricordare che la riforma dell'ordinamento penitenziario è strettamente legata alla riforma dei tribunali per i minorenni, tanto è vero che nella decorsa legislatura era in esame un provvedimento che accomunava i due argomenti. Ora alla Camera, come è già stato detto, è in corso una serie di udienze conoscitive sulla materia, che noi invece conosciamo solo *de auditu*, non avendo potuto prendere visione dell'attuale stato delle carceri italiane.

Mi sembra quindi che dovremmo per prima cosa richiedere la trasmissione del provvedimento sui tribunali per i minorenni per poterlo esaminare congiuntamente a quello oggi in discussione. Altrimenti non ci resterebbe che approvare quest'ultimo ed inviarlo alla Camera per il suddetto esame congiunto.

P R E S I D E N T E . Questo è da escludere.

F O L L I E R I , *relatore*. Ma in tal modo almeno un ramo del Parlamento potrebbe avere una visione globale. Altrimenti non ne verremo mai a capo.

In ordine al Codice di procedura civile credo sarebbe utile che l'esame proseguisse in questa sede, dato che il disegno di legge ci è stato assegnato da oltre un anno.

F I L E T T I . Mi permetto di rilevare che già abbiamo acquisito sufficienti elementi, attraverso le indagini conoscitive esperite finora, per portare celermente a compimento l'esame del disegno di legge sull'ordinamento penitenziario, tanto più che le norme che ci rimangono da esaminare hanno un carattere squisitamente regolamentare. Forse sarebbe il caso, comunque, di costituire una ristretta Sottocommissione, in modo da concludere entro un paio di settimane al massimo.

Z U C C A L A ' . Premesso che condivido in pieno le osservazioni del senatore Fe-noaltea, vorrei dire che, a mio avviso, è necessario un lavoro di indagine e di programmazione dei lavori; tra l'altro, noi conosciamo solo per sentito dire la situazione della Camera e quindi potremo parlare con cognizione di causa solo dopo aver accertato come in realtà stiano le cose.

Ma c'è un'altra realtà da affrontare. Noi abbiamo ancora dinanzi a noi due anni e mezzo di legislatura e, a questo ritmo, ciò significa all'incirca 150 o 160 sedute: è chiaro che in tal modo non concluderemo quasi nulla di utile e deluderemo le attese del Paese, il che comporta per noi una grossa responsabilità. Bisognerà quindi studiare anche fino a che limite gli argomenti da inserire all'ordine del giorno possano esservi inclusi con scadenze fisse o, quantomeno, più vicine che sia possibile, anche se ciò significherà un aumento del numero delle sedute della Commissione.

Pertanto ritengo che il nostro Ufficio di presidenza dovrebbe scegliere i disegni di legge da esaminare e preoccuparsi, inoltre, di organizzare un lavoro di coordinamento tra i due rami del Parlamento e il Governo, anche attraverso il Ministero, per evitare dispersioni.

P R E S I D E N T E . Io credo che difficilmente i lavori della Commissione potranno essere più intensi di quanto sono stati finora, visto che ci siamo riuniti senza interruzione in tutte le giornate utili. La verità è che i provvedimenti al nostro esame non sono di poco conto: in altri tempi la riforma dei codici ha richiesto anni di attività, mentre noi abbiamo portato avanti una gran parte del lavoro con relativa celerità, sempre accompagnata però dalla doverosa serietà di impegno.

P E T R O N E . I rilievi qui mossi non sono certo rivolti alla persona del Presidente, ma piuttosto al metodo di lavoro che si è adottato. Non si può infatti disconoscere che gran parte delle nostre sedute (le quali sono state assai numerose visto che la nostra è quella che lavora di più dopo la Com-

missione finanze e tesoro) è occupata da discussioni di ordine generale. Occorre quindi che la Commissione si autodisciplini, imponendosi un preciso programma di lavoro.

In altri termini, dobbiamo operare una scelta e concordare quali riforme devono essere varate nel corso della presente legislatura: scegliere cioè se dedicarci al Codice penale, all'ordinamento penitenziario o ad un altro dei grandi provvedimenti al nostro esame e impegnarci a concluderne l'esame in tempo utile. Senza una simile opera di autodisciplina, continueremo in inutili discussioni generali che lasciano il tempo che trovano e arriveremo allo scadere della legislatura senza aver raggiunto uno solo degli obiettivi che ci eravamo prefissi.

L U G N A N O . Non vorrei essere stato frainteso. Quando ho detto che non abbiamo la vocazione di stakanovisti, ho inteso prendermela anche con me stesso per il lavoro dispersivo che conduciamo. Si parla, si discute, si avanzano proposte e controproposte, ma alla fine si avverte un senso di disagio e di insoddisfazione. In altri termini, io non dico che la Commissione non si sia riunita quanto avrebbe dovuto: le sedute sono state forse anche troppo numerose, ma ad esse non è corrisposto un lavoro concreto. Il problema è tutto qui...

P R E S I D E N T E . Ciò dipende soltanto da noi.

L U G N A N O . È vero, come è vero che i nostri interventi non vogliono essere di critica o di censura verso questo o quel componente della Commissione, ma rappresentano soltanto — se la definizione è possibile — un'autocritica collettiva.

P R E S I D E N T E . Per l'ordinamento penitenziario in discussione ci troviamo di fronte ad una situazione piuttosto assurda che abbiamo potuto toccare con mano: un disegno di legge, cioè, composto per tre quarti di norme regolamentari, le quali inevitabilmente si prestano più delle altre a discussioni dispersive. Per tale ragione e in considerazione dell'urgenza del provvedi-

mento, desidero rinnovare ai Commissari l'invito ad accelerare i tempi della discussione.

LUGNANO. Per ottenere ciò, basterebbe forse che l'Ufficio di presidenza nominasse appositi comitati con il compito di presentare entro un certo periodo di tempo il frutto di tante ore di dialogo...

PRESIDENTE. Se la Commissione lo ritiene opportuno, può anche decidere la nomina di un comitato. Personalmente, però, non posso non denunciare i pericoli che presenta una simile soluzione.

FENOALTEA. Vorrei far rilevare, senza alcun intento polemico, che i miei rilievi erano rivolti non tanto alla Commissione, quanto al Governo. Nella seduta del 30 settembre scorso, dopo aver rilevato che la presente riforma dell'ordinamento penitenziario nasce a mio giudizio già vecchia e superata, proprio al Governo rivolsi la preghiera di considerare in qualche modo la possibilità di affrontare (cosa che difficilmente potrà fare un singolo parlamentare per mezzo di emendamenti, data la tecnicità della materia) la questione sessuale e il problema della *probation*, la quale ultima dovrà impedire che un ragazzo che abbia rubato un chilogrammo di melanzane (come è accaduto a Palermo) diventi poi un maestro di delinquenza alla scuola del carcere. Può, dunque, dire il rappresentante del Governo se ha tale intenzione?

PELLICANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Desidero rassicurare il senatore Fenoaltea, che ha sollevato il problema, e tutti gli altri onorevoli commissari che mi farò interprete presso il ministro Reale delle esigenze prospettate, compresa quella attinente al piano di edilizia carceraria. Circa l'acquisizione degli atti del recente Convegno dei medici penitenziaristi, mi farò parte diligente per cercare di reperirli presso i competenti uffici del Ministero.

In quanto all'equilibrio di lavoro fra i due rami del Parlamento, posso essere d'accordo sull'esigenza prospettata, e con ciò cre-

do di ripetere quanto pare abbia già detto in una precedente riunione il ministro Reale, al quale mi farò cura di riferire le ulteriori osservazioni. Tuttavia oso aggiungere che, per ragioni di metodo e di opportunità ed anche per un doveroso riguardo verso la Commissione, sarebbe opportuno che una indicazione sia pure informale dei provvedimenti che si vorrebbero trasferire alla Camera dei deputati partisse dalla Commissione stessa, in modo che non sia il Ministero a prendere iniziative che possono essere giudicate inopportune e male interpretate.

PRESIDENTE. Giunti a questo punto, potremmo continuare l'esame del disegno di legge.

FENOALTEA. D'accordo, ma se poi sopravverranno gli emendamenti richiesti, che sono di capitale importanza, non mi si venga a dire che non si può più tornare indietro dopo l'approvazione degli articoli.

PELLICANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Sarebbe opportuno che tutti i Commissari avessero sott'occhio gli emendamenti del senatore Fenoaltea in modo che la Commissione possa esprimere un parere in merito.

FOLLIERI, relatore. Qui non si tratta di singoli emendamenti. Il senatore Fenoaltea ha sollevato una questione di carattere generale quando ha detto che il disegno di legge è vecchio ed ormai superato dai tempi...

PELLICANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Allora lo affermi la Commissione stessa. Il fatto che lo dica il senatore Fenoaltea costituisce un rilievo, ma sul piano formale non significa nulla!

FOLLIERI, relatore. D'accordo, ma quando mi permisi di dire che il presente provvedimento era identico a quello approvato nella decorsa legislatura ed invitai a procedere celermente nell'esame degli articoli, il senatore Maris mi rispose che erano

ormai trascorsi due anni e che comunque il disegno di legge era vecchio.

Ma su quest'argomento particolare la Commissione non si è mai pronunciata: siamo andati sempre avanti, accantonando qualche articolo sul quale non si era raggiunto l'accordo e cercando di pervenire al più presto possibile alla fine del disegno di legge, che per la precisione consta di 91 articoli.

P E L L I C A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È stato detto più volte che il provvedimento è nato vecchio ed è andato sempre più invecchiando rispetto alla realtà attuale. Ora, se questa è opinione comune della Commissione, penso che essa farebbe bene a dichiararlo subito in maniera formale, invece di perdere del tempo, in modo che il Ministero possa trarne le dovute conseguenze.

T O M A S S I N I. Il disegno di legge è indubbiamente fuori tempo, ma la Commissione potrebbe rifarlo *ex novo*, dopo aver acquisito i necessari elementi, attraverso gli opportuni emendamenti.

T R O P E A N O. I problemi che sono stati posti sono di estrema gravità. Giunti a questo punto, infatti, dobbiamo considerare che esaminiamo il provvedimento in sede redigente, il che vuol dire che a nulla vale affermare certi principi e andare avanti in questo modo, giudicando il testo al nostro esame vecchio e superato, perchè una volta approvati gli articoli non potremo certo modificarli in Aula, dove si voterà solo il complesso del disegno di legge.

Mi sembrerebbe allora opportuno dedicare una seduta della Commissione non tanto al proseguimento dell'esame analitico dei singoli articoli quanto all'esposizione della posizione cui ciascuno di noi è pervenuto attraverso un esame approfondito del disegno di legge e alla formulazione di proposte concrete, che possano essere recepite non solo dalla Commissione stessa ma anche dal Governo per la presentazione dei necessari emendamenti. In tal modo avremo lavorato utilmente, creando un quadro organico ed evitando future perdite di tempo.

P R E S I D E N T E. Ma per l'elaborazione di un quadro organico ritengo sia in primo luogo indispensabile proseguire nell'esame del disegno di legge, soffermandoci sui punti richiamati dal senatore Fenoaltea.

T R O P E A N O. Tale esame era già stato fatto, però ci siamo trovati di fronte agli insormontabili ostacoli posti dal Ministero; perchè quando affrontammo il problema dell'edilizia carceraria — e lo facemmo in Aula — il ministro Gava ci rispose che in Italia non abbiamo neanche i progettisti per avviare le opere relative e che occorreranno quattro anni per poterne iniziare un apprestamento qualsiasi. Questa è la realtà: dobbiamo dichiarare che il problema dell'edilizia carceraria, oggi come oggi, non può essere risolto.

P R E S I D E N T E. Ma una volta preso atto di una tale realtà innegabile e insuperabile, non possiamo sollecitare il Governo in proposito.

F E N O A L T E A. Il Governo dovrebbe presentare un piano da pubblicare assieme al testo della riforma, perchè allo stato attuale dell'edilizia carceraria è inutile riformare il resto!

F O L L I E R I, *relatore*. Se si tratta, come suggerisce il collega Tropeano, di riflettere per poter denunciare quanto di superato è nel testo al nostro esame, mi sembra che questo lo stiamo già facendo durante la discussione; solo che si manifestano delle preclusioni man mano che si procede nell'approvazione degli articoli. Quando il collega Fenoaltea ci richiama all'esame del problema sessuale, che non è certo da porre in secondo piano, ci richiama a qualcosa di veramente importante nella vita sociale odierna; oltre a questo già durante l'esame dei primi articoli da noi approvati abbiamo accantonato il grave problema della disciplina del lavoro, sul quale richiamo ancora l'attenzione dei colleghi e del Governo: è infatti necessario stabilire come disciplinare l'attività del detenuto, quali debbano essere le norme che gli assicurino una

retribuzione che non sia diversa da quella percepita dai lavoratori liberi; e via dicendo.

Su tali questioni sono state avanzate proposte da parte dei vari gruppi politici presenti nella Commissione; e mi sembra che sia già sufficiente l'enunciazione dei due problemi suddetti per indurci alla meditazione sui punti che appaiono superati e che andrebbero sostituiti con norme più aggiornate. Per far questo occorrerebbe, a mio avviso, non una discussione di carattere generale, ma un trapianto di nuovi articoli nel vecchio testo, onde elaborare un provvedimento rinnovato ed organico da sottoporre all'approvazione del Parlamento.

Potremmo pertanto iniziare con l'approvare le norme di carattere regolamentare, che non implicano affermazioni di principio, lasciando in sospeso il resto.

P R E S I D E N T E . Questo a che conclusione porta? All'interruzione del lavoro, che per me rappresenterebbe la peggiore delle soluzioni.

T R O P E A N O . Perchè si deve interrompere?

C O P P O L A . A questo punto ritengo che la Commissione dovrebbe decidere se proseguire nell'esame del disegno di legge. Certo, si potrebbe anche prendere in considerazione l'ipotesi di respingerlo perchè non aderente alla nuova realtà, ma di fronte a tale posizione, si può rilevare che — fortunatamente da un certo punto di vista — ci troviamo ancora al dodicesimo di oltre 90 articoli. Peraltro, abbiamo svolto udienze conoscitive che ci hanno offerto la possibilità di idee più precise.

È mia opinione, dunque, che si debba continuare nell'esame degli articoli, facendo però appello ad un più stretto contatto tra Commissari e Governo, la cui collaborazione in una materia così altamente tecnica è essenziale per non dire necessaria. Salvo l'eventuale accantonamento di qualche norma per la soluzione di questioni di principio che non pregiudicano però la struttura del disegno di legge, ritengo che la Commissione possa procedere nel proprio lavoro, con la

preghiera al rappresentante del Governo di esserci più vicino possibile anche nella sua stessa persona fisica, la qual cosa è indispensabile ai fini della continuità e della coerenza della nostra attività.

Ripeto infine al Presidente l'invito già avanzato, e che fa riferimento ad una analoga richiesta del senatore Petrone, di considerare l'opportunità di completare le udienze conoscitive della Commissione con una visita possibilmente a carceri di altri Paesi.

T O M A S S I N I . A me sembra che dalla discussione sia scaturita soprattutto la constatazione che il disegno di legge non è più rispondente alla realtà. Non si può, quindi, che oscillare fra due alternative: far ritirare il provvedimento o emendarlo al punto da dargli un volto completamente nuovo. Personalmente sono di questo secondo avviso, dare cioè un volto nuovo al disegno di legge e renderlo corrispondente alle attuali esigenze.

C O P P O L A . In tal modo perderemmo molto tempo...

T O M A S S I N I . Per far ciò, occorrono strumenti adeguati. Non si può, ad esempio, regolamentare *sic et simpliciter* la questione sessuale dei carcerati se prima non si esamina come debba essere risolto tale problema in relazione anche alla futura struttura edilizia, elemento indispensabile per rendere operante il principio stesso. D'altra parte, è necessario che agli elementi acquisiti con l'indagine compiuta dalla nostra Commissione si aggiungano i risultati dell'indagine conoscitiva condotta dalla Camera dei deputati e gli altri elementi richiesti al Governo. In caso contrario, come potremmo realizzare strutture nuove e adeguate alle attuali esigenze?

La mia proposta, pertanto, è di rinviare temporaneamente la discussione del disegno di legge, acquisire rapidamente i dati necessari, disporre — se occorre — una nuova indagine conoscitiva da parte della Commissione e quindi riprendere il lavoro. Nè importa se per far ciò non sia possibile ap-

provare il provvedimento prima del 28 febbraio anzichè entro il 31 dicembre; importante è che quando diverrà operante, la legge risolva nel miglior modo possibile i gravi problemi del settore che oggi si presentano in forma assillante non soltanto per gli adulti ma soprattutto per i minori. Per questi ultimi occorrono nuove strutture di edilizia carceraria ed una nuova impostazione del principio rieducativo: se, infatti, in linea generale la pena deve condurre alla rieducazione dell'uomo, ciò è tanto più vero per i minori che si trovano nell'età dell'adolescenza, cioè nella fase evolutiva della propria vita; per realizzare ciò occorre abolire le prigioni e creare altri centri di rieducazione operanti in base a criteri diversi.

Ecco perchè a mio giudizio non si deve aver fretta. I trapianti non riescono: è inutile cercare di operarli in seno alla legge!

P R E S I D E N T E . Mi rendo conto delle ragioni e condivido quanto ha detto il senatore Fenoaltea nella parte più significativa del suo intervento, come pure le osservazioni che in questo momento ha fatto il senatore Tomassini. È pur vero, però, che la Commissione deve semplificare il problema e non già complicarlo.

Se il disegno di legge in alcune sue parti non è più rispondente alle nuove esigenze, chiediamo pure al Governo di formulare proposte di modifica e approfondiamole nel modo più esauriente, ma non investiamo in tale giudizio tutto il provvedimento. Ora ci si sta attardando su una questione — l'edilizia carceraria — della quale avemmo a lungo ad occuparci a suo tempo a seguito di una richiesta del senatore Fenoaltea e sulla quale il Governo, per bocca dall'allora ministro Gava, ha già fatto conoscere il proprio pensiero. Così facendo, finiremo per non poter più approvare il provvedimento in tempo utile, la qual cosa dal punto di vista concreto mi pare la peggiore delle soluzioni.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* La mia vuole essere una dichiarazione politica. Al punto in cui siamo, credo che ci si trovi nella seguente alternativa: o assicurare al disegno di legge una prospettiva ipotetica, e comun-

que a lunga scadenza, per inseguire e raggiungere l'ottimo (che pure è da tutti auspicato), o avere il meno peggio, ma averlo subito. A mio giudizio noi — e voi — dobbiamo propendere per questa seconda soluzione almeno per una considerazione: che le rivolte verificatesi nei mesi scorsi nelle nostre carceri si sono placate proprio perchè si è saputo che dinanzi al Parlamento era in discussione un progetto di riforma carceraria. Se dunque ora si chiude questa capitolo e si iniziano nuove indagini conoscitive per meglio appurare cosa si dovrà fare fra cinque o dieci anni, non so quanto potrà accadere nelle carceri italiane.

P R E S I D E N T E . Noi discutiamo, e discutiamo certamente di questioni molto serie. Però nessuno, in Italia, ci assolverà dalla colpa di non aver varato un disegno di legge così importante: questo è il punto essenziale. Cerchiamo allora di vararlo nel miglior modo possibile, ma evitando tutto quanto possa avere effetto dilatorio; poichè si può andare avanti salvando le varie esigenze, ma senza perdere tempo.

P E T R O N E . Il senatore Fenoaltea ha però richiamato la nostra attenzione su un punto molto importante, e così anche il senatore Tropeano: dato che siamo in sede redigente, l'approvazione di determinati articoli ci vieterebbe di modificarli in un secondo tempo.

P R E S I D E N T E . Ma quando ci troveremo di fronte agli argomenti cui si riferiva il collega Fenoaltea, evidentemente, potremo sospendere l'esame. Altrimenti non andremo avanti e, ancora una volta, dovremo rimproverare a noi stessi di aver compiuto un lavoro dispersivo.

L U G N A N O . Ma il senatore Fenoaltea ritiene che il provvedimento sia suscettibile di miglioramenti o pensa che si debba senz'altro respingerlo?

F E N O A L T E A . Debbo rispondere al senatore Lugnano, sia per informazione della Commissione, sia per non apparire come un tormentatore senza motivo del prossimo.

Nella scorsa legislatura, non appena eletto presidente della Commissione, mi premurai per prima cosa di porre in discussione il disegno di legge di riforma penitenziaria. Nello stesso tempo presi le mie informazioni presso persone appartenenti al mondo giudiziario e carcerario, traendone l'unanime parere che il testo proposto era già allora superato dai tempi. Fu per questo che al termine della legislatura, come i colleghi ricorderanno, non premetti in modo particolare per l'approvazione del provvedimento, sperando che nella prossima avremmo avuto qualcosa di meglio e di più attuale.

Per tutto questo terrei particolarmente, oggi, a che la riforma da noi approvata fosse una di quelle dalle quali si misura la civiltà di un paese.

PRESIDENTE. Allora lei è d'accordo sul procedere tenendo presente la necessità di modificare i punti essenziali per rendere il provvedimento più adeguato alla situazione attuale?

FENOALTEA. Io direi che, dato che la Camera sta svolgendo la sua indagine conoscitiva, potremmo approvare alla svelta il testo al nostro esame, e trasmetterlo poi in quella sede, dove verrà opportunamente modificato secondo le risultanze della indagine stessa.

PRESIDENTE. Come i colleghi ricordano, nella seduta precedente eravamo giunti all'articolo 12, di cui avevamo approvato il primo comma, sostituito il secondo soppresso il terzo, accantonando poi la seconda parte del quarto comma — dalle parole: « Può essere » in poi, — nonchè gli ultimi tre commi.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 13, di cui do lettura:

Art. 13.

(Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva)

Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custo-

dia preventiva sono a carico dello Stato, salvo il rimborso delle spese di mantenimento ai termini degli articoli 145, 188 a 191, 213 del codice penale e 274 del codice di procedura penale.

Sono spese di mantenimento quelle concernenti il vitto e il corredo.

Il Ministro per la grazia e la giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, con provvedimento insindacabile di concerto con il Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti ed internati in tutti gli stabilimenti della Repubblica.

TOMASSINI. A mio avviso andrebbe soppressa la parte relativa alle spese di mantenimento, essendo il mantenimento un obbligo delle società; altrimenti il detenuto viene ad essere punito due volte.

FOLLIERI, relatore. Poichè l'articolo riguarda appunto le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive per la custodia preventiva, e poichè l'articolo 145 del codice penale (« Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato », in cui si fa appunto riferimento alle spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato) è stato modificato dalla nostra Commissione, sarebbe forse opportuno accantonare anche il presente articolo per il necessario coordinamento tra le due disposizioni.

PRESIDENTE. Allora, se non si fanno osservazioni, l'articolo 13 è accantonato a seguito della richiesta del relatore.

(Così rimane stabilito).

Art. 14.

(Diritti di reclamo)

Ai detenuti e agli internati è consentito di rivolgere individualmente istanze o reclami, orali o scritti, al direttore dell'istituto e alle autorità indicate nella presente legge.

Il senatore Fenoaltea propone un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le

parole: « o scritti », le altre: « in busta chiusa, ».

P E L L I C A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Fenoaltea.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 14 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

CAPO II.

INDIVIDUALIZZAZIONE E DIFFERENZIAZIONE DEL TRATTAMENTO

Art. 15.

(*Individualizzazione e modalità del trattamento*)

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, adeguarsi alle modificazioni delle sue condizioni personali ed essere attuato fin dal momento dell'ingresso in istituto.

A tal fine è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisio-psichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.

Per ciascun soggetto, in base ai risultati dell'osservazione, è stabilito un programma di trattamento.

F O L L I E R I, *relatore*. Si tratta di un articolo di carattere programmatico.

T O M A S S I N I. Per rendere applicabile l'articolo occorrerebbe predisporre l'istituzione, in ogni carcere, di un centro di osservazione che si ispirasse ai principi della

scuola antropologica dell'università di Roma. Riterremmo quindi opportuno un emendamento in tal senso.

F O L L I E R I, *relatore*. Il Titolo VIII, relativo al personale, prevede tutta la gamma di esperti che devono essere assegnati alle carceri.

T O M A S S I N I. È diverso. Io intendo parlare dell'assegnazione, ad ogni carcere, di un centro di osservazione. Ora non sono in grado di formulare tecnicamente l'emendamento, ad ogni modo penso che sarà necessaria la presenza, nell'apposita Commissione, di uno psichiatra o di uno psicologo.

P R E S I D E N T E. L'osservazione del senatore Tomassini è certamente giusta, ma se le parole hanno un senso, l'espressione: « A tal fine è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale » significa che non si può non far ricorso a specialisti in materia.

T R O P E A N O. Le parole « è predisposta » potrebbero generare un equivoco, cosa che non avverrebbe se istituzionalizzassimo il centro di osservazione.

F O L L I E R I, *relatore*. E poi v'è l'articolo 23 il quale, al primo comma, stabilisce che « Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche...; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria ».

P E L L I C A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Prima che si continui nella discussione, desidero ricordare che il Governo propone di aggiungere, dopo l'ultimo comma dell'articolo, tre nuovi commi; il primo è il seguente:

« Per l'osservazione e il trattamento, l'Amministrazione, oltre che del proprio personale, può avvalersi dell'opera di specialisti in psicologia e in psicopatologia ».

T R O P E A N O . Si potrebbe, allora, sostituire la parola: « può » con « deve ». In tal modo il problema sarebbe evidentemente risolto.

F E N O A L T E A . A me sembra che sussista una certa confusione tra norme che si applicano ai condannati e norme che riguardano coloro i quali sono in attesa di giudizio. La libertà di professare la propria fede religiosa appartiene evidentemente ad ambedue le categorie, ma ritengo impossibile costringere ad un accertamento scientifico colui che non è stato ancora giudicato. Se così è, occorrerebbe allora specificare che la norma in esame riguarda soltanto i condannati.

P R E S I D E N T E . L'osservazione mi sembra giusta.

F O L L I E R I , *relatore*. Il successivo articolo 18 stabilisce che « gli imputati non possono essere sottoposti a osservazione scientifica della personalità nè subire restrizioni che non sono strettamente indispensabili a fini giudiziari... ».

Da ciò si deduce che l'articolo 15 attiene soltanto a coloro che sono già stati condannati, tanto è vero che la norma dianzi citata stabilisce anche che gli imputati non hanno l'obbligo di indossare il vestiario uniforme.

P R E S I D E N T E . L'articolo 18, dunque, elimina ogni dubbio.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Gli altri due commi di cui stavo dando lettura stabiliscono che: « Per ciascun soggetto, tenuti presenti i risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento da effettuare.

In base a tali indicazioni, presso l'istituto di assegnazione viene compilato il programma di trattamento. Il programma è integrato o modificato secondo le esigenze che si presentano nel corso dell'esecuzione della pena e della misura di sicurezza ».

Per quanto riguarda l'ultima osservazione del senatore Tropeano, non mi pare assoluta-

mente necessario sostituire la parola: « può » con quella: « deve ».

F O L L I E R I , *relatore*. Anche perchè, come appare dallo stesso nuovo terzo comma, in ogni carcere vi è personale medico.

L U G N A N O . Anch'io non comprendo la ragione per cui il ricorso all'opera di specialisti dovrebbe essere tassativo e perentorio.

T R O P E A N O . Per la necessità di sottrarsi ad un giudizio empirico. In altri termini, se vogliamo veramente che vi sia un accertamento scientifico, non dobbiamo mantenere facoltativo il ricorso da parte dell'Amministrazione a medici specialistici.

L U G N A N O . Infatti il condannato viene sottoposto all'osservazione scientifica della propria personalità fin dal momento del suo ingresso nel carcere, mentre colui che è in attesa di giudizio subirà una perizia psichiatrica quando la stessa sia disposta dal magistrato per stabilire se sia effettivamente afflitto da un male.

T R O P E A N O . Poichè il giudizio sulla personalità dell'imputato viene stabilito ai fini del trattamento penitenziario, cioè del mezzo che mira alla rieducazione e al reinserimento del soggetto nella società, per lo stesso deve essere istituzionalizzato l'ausilio della scienza.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Su tale esigenza siamo tutti d'accordo.

C O P P O L A . Anche a me pare eccessivo rendere obbligatorio il ricorso a specialisti...

F O L L I E R I , *relatore*. Tanto più che se per ogni accertamento l'Amministrazione deve ricorrere a specialisti che non facciano parte dell'organico, non potrà mai usufruire del proprio personale.

Perchè non può usare il suo personale? Nell'altro modo, siccome si tratta di stabi-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)52^a SEDUTA (12 novembre 1970)

lire qualcosa di decisivo riguardo al trattamento e alla personalità del detenuto, bisognerebbe addirittura istituire un centro organico annesso all'istituto penitenziario. Si corre però il rischio che un direttore di carcere non ravvisi l'opportunità dell'opera di uno psichiatra al di fuori del carcere stesso; e quindi solo se il ricorso a tale opera è reso obbligatorio si possono evitare le complicazioni.

PRESIDENTE. La forma proposta dal Governo sta a significare che per alcuni casi, evidentemente, può essere necessario l'intervento di alcuni specialisti, mentre non è giusto che vengano sottoposti tutti coloro che entrano in un carcere ad una visita del genere, che può anche costituire un tormento. Non è certo piacevole essere studiati come soggetti patologici anche quando non lo si è, e non mi sembra pertanto che il suddetto obbligo costituirebbe un vantaggio per il detenuto.

FILETTI. D'accordo.

LUGNANO. È giusto.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Propongo che il secondo dei commi aggiuntivi da me proposti sia unificato col terzo comma dell'articolo 15, che verrebbe così formulato: « Per ciascun soggetto, in base ai risultati dell'osservazione, è stabilito, un programma di trattamento e sono formulate indicazioni in merito al trattamento da effettuare ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 15 nella formulazione proposta dal Governo.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento proposto dal Governo, tendente ad aggiungere all'articolo 15 i seguenti due commi:

« Per l'osservazione e il trattamento, l'Amministrazione, oltre che del proprio personale, può avvalersi dell'opera di specialisti in psicologia e in psicopatologia.

In base a tali indicazioni, presso l'istituto di assegnazione viene compilato il programma di trattamento. Il programma è integrato o modificato secondo le esigenze che si presentano nel corso dell'esecuzione della pena e della misura di sicurezza ».

(È approvato).

TOMASSINI. Mi astengo dalla votazione per le ragioni esposte.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 16.

(*Cartella personale*)

Le indicazioni generali e particolari del trattamento, quali emergono dall'osservazione della personalità, sono inserite, unitamente ai dati giudiziari e biografici, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

(È approvato).

Art. 17.

(*Raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati*)

Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere, per quanto possibile, non elevato e, comunque, tale da non ostacolare l'individualizzazione del trattamento.

Il raggruppamento dei soggetti nei singoli istituti e nelle sezioni di ciascun istituto è disposto con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento comune.

Devono rigorosamente essere evitate l'occasione e la possibilità di reciproche influenze nocive all'efficacia rieducativa del trattamento.

È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani dai 18

ai 25 anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.

I militari nonchè i detenuti e gli internati per reati politici sono separati dagli altri.

Per gli ecclesiastici e i religiosi si osservano le norme previste dall'articolo 8 del Concordato fra l'Italia e la Santa Sede.

È consentita, in particolari circostanze, la ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

Le donne e i minori degli anni diciotto sono ospitati in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.

Il senatore Fenoaltea propone un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: « per quanto possibile ». Il Governo propone due emendamenti. Il primo tende a sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto »; il secondo ad inserire, dopo l'articolo, il seguente:

Art. 17-bis.

(Regolamento dell'istituto)

In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l'Amministrazione impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.

Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione può avvalersi della consulenza di uno psicologo.

Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministero.

FOLLIERI, *relatore*. Il primo emendamento del Governo, cioè il comma sostitutivo, è stato dettato dalla necessità di eliminare dal testo i riferimenti ai minori, dato che per essi si provvederà con provvedimento *ad hoc*; l'articolo aggiuntivo rap-

presenta una specificazione del trattamento penitenziario e della sua organizzazione, con devoluzione al Ministero dell'approvazione del regolamento e delle sue modificazioni.

Ritengo che entrambi gli emendamenti siano da approvare; e lo stesso dicasi dell'emendamento proposto dal senatore Fenoaltea, il cui motivo ispiratore è palese.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Fenoaltea al primo comma.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, proposto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 17 quale risulta con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 17-bis salvo coordinamento tecnico per quanto riguarda la parola « ristretti » al primo comma.

(È approvato).

Art. 18.

(Regime per gli imputati)

Il regime per gli imputati dev'essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Gli imputati non possono essere sottoposti a osservazione scientifica della personalità nè subire restrizioni che non sono strettamente indispensabili a fini giudiziari o di sicurezza e ordine degli istituti.

Il regime di vita degli imputati deve, comunque, essere informato al rispetto della personalità.

Gli imputati non hanno l'obbligo di indossare il vestiario uniforme; possono indossare abiti di loro proprietà, purchè puliti e convenienti.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Al terzo

comma ci si riferisce solo agli imputati, senza menzionare i condannati. Ora penso che il comma sia superfluo, anche perchè potrebbe apparire come l'affermazione di un principio differenziale.

F O L L I E R I, *relatore*. Avevo una precedente edizione degli emendamenti governativi in cui il primo comma era sostituito dal seguente: « Il regime per gli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi si presumono innocenti fino alla condanna definitiva ».

P E L L I C A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche letteralmente questo comma non era ben formulato; infatti, che cosa significa « essi si presumono... »? Proporrei dunque di approvare il primo comma dell'articolo 18 così come risulta nel disegno di legge.

Piuttosto, faccio notare che la dizione del terzo comma dell'articolo 18: « Il regime di vita degli imputati deve, comunque, essere informato al rispetto della personalità », potrebbe far pensare che, per i condannati, esiste un trattamento diverso. Suggerirei pertanto di sopprimere tale comma.

F O L L I E R I, *relatore*. Il terzo comma, onorevole Sottosegretario, è logicamente connesso al secondo e, pertanto, non sarei favorevole alla sua soppressione.

P E L L I C A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 18 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Art. 19.

(Trattamento degli internati)

Il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro tende ad integrare quello ricevuto dai soggetti nella precedente esecu-

zione della pena, allo scopo di conseguire il loro definitivo riadattamento sociale.

Il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e di custodia è prevalentemente fondato sulla cura specialistica delle infermità e delle anomalie psichiche dei soggetti.

F O L L I E R I, *relatore*. In sede di coordinamento, signor Presidente, bisognerà tener presente la possibilità di armonizzare le disposizioni di questo articolo con le eventuali deliberazioni della Commissione sulla riforma del codice penale in materia di misure di sicurezza.

P R E S I D E N T E. D'accordo. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 19.

(È approvato).

TITOLO II

REGIME DEGLI ISTITUTI

CAPO I

Condizioni di vita dei detenuti e degli internati

Art. 20.

(Locali di soggiorno e di pernottamento)

I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale o artificiale in modo da permettere il lavoro o la lettura, aereati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigano, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

I locali destinati al pernottamento consistono in camere che devono essere a un posto o a tre o più posti.

Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.

Ciascun detenuto e internato dispone di letto individuale con adeguato corredo.

(È approvato).

Art. 21.

(Igiene personale)

I detenuti e gli internati sono obbligati all'osservanza delle norme igieniche personali e collettive e, a tal fine, sono messi in grado di usare, in modo proprio e decente, di lavabi e di bagni o docce, nonché degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.

In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba.

Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

(È approvato).

Art. 22.

(Permanenza all'aperto)

Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta e, quando ciò non sia possibile per particolari condizioni, per non meno di un'ora al giorno.

La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi, salve le limitazioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento, ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.

PRESIDENTE. È stato proposto dal senatore Maris un emendamento tendente a sopprimere, al secondo comma, l'inciso: « salve le limitazioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento ». Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo emendato.

(È approvato).

Art. 23.

(Servizio sanitario)

Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.

Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti, i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura.

All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.

Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.

I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetti di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale.

In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.

L'Amministrazione, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni e di istituzioni pubbliche o private.

I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia.

Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertarne lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e lo stato sanitario dei ristretti negli istituti.

Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì il procuratore generale della Repubblica del distretto di competenza.

(È approvato).

Art. 24.

(Alimentazione)

Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.

Il vitto è somministrato in locali all'uopo destinati e in orari convenienti.

I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A titolo personale faccio osservare che a proposito dell'alimentazione sarebbe opportuno prevedere il controllo da parte della Commissione interna per una immediata denuncia delle eventuali carenze.

FOLLIERI, *relatore*. Questo già avviene attualmente.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Appunto per questo può sembrare strano che in una legge tanto regolamentare non si faccia alcun riferimento a questa Commissione interna. Si ha l'impressione che d'ora innanzi questo controllo non debba più avere luogo.

COPPOLA. Possiamo farne oggetto di un articolo finale.

FOLLIERI, *relatore*. Potremmo inserire questo riferimento all'articolo 44 dove si parla delle tabelle vittuarie.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. D'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 24.

(È approvato).

Art. 25.

(Vestiario e corredo)

Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.

L'abito è di tessuto a tinta unita e di foglia decorosa. È concesso l'abito di lavoro quando è reso necessario dalla attività svolta.

(È approvato).

CAPO II

Disciplina

Art. 26.

(Regime disciplinare)

Il regime disciplinare, considerato quale parte integrante del trattamento penitenziario, è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo.

Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti e tende ad ottenere la loro spontanea adesione al rispetto delle norme della vita collettiva. Devono, comunque, evitarsi restrizioni non necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza.

(È approvato).

Art. 27.

(Ricompense)

Le ricompense, previste dalla presente legge e dal regolamento, hanno lo scopo di premiare la buona condotta e l'impegno dimostrato nel secondare l'attuazione del programma di trattamento, stimolando una maggiore e spontanea adesione ad esso.

F E N O A L T E A . Se il detenuto si appellerà non sarà ricompensato, ma punito!

F O L L I E R I , *relatore*. Ovviamente. Comunque molto dipende dagli uomini preposti alla realizzazione di queste riforme!

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 27.

(È approvato).

Art. 28.

(Infrazioni disciplinari e punizioni)

I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.

Le punizioni e le autorità competenti ad infliggerle sono tassativamente indicate nella presente legge.

Nessuna punizione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe.

Nell'applicazione delle punizioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravità del fatto, delle precedenti infrazioni commesse, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.

Le punizioni sono eseguite nel rispetto della personalità.

(È approvato).

Art. 29.

(Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione)

Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti della persona dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti della persona dei detenuti e internati, deve immediatamente riferirne al direttore dello istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.

Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia previsto da leggi e, comunque, non può farsi ricorso ad esso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.

(È approvato).

TITOLO III

ASSISTENZA

Art. 30.

(Assistenza alle famiglie)

Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che posso-

no ostacolare il futuro reinserimento di essi nell'ambiente esterno.

Può essere utilizzata, all'uopo, la collaborazione di enti e di privati, qualificati nell'assistenza sociale.

L U G N A N O . Per quanto riguarda tutti questi articoli sulla assistenza, Titolo III del disegno di legge, noi abbiamo avanzato delle proposte che dovremo discutere per vedere di conciliarle con il testo del provvedimento; comunque si tratta di un tema generale che dovrà essere molto bene approfondito.

M A R I S . Il primo problema che si pone riguarda la dizione del terzo comma dell'articolo 30 là dove si dice « Può essere utilizzata, all'uopo, la collaborazione di enti e di privati, qualificati nell'assistenza sociale », con riferimento all'assistenza alle famiglie nonchè al reinserimento degli *ex* detenuti nell'ambiente esterno.

Ebbene, su questa impostazione non possiamo essere d'accordo, in quanto è ora di affrontare con una visione moderna il problema dei rapporti tra Stato e cittadino e, nel caso specifico, tra Stato e cittadino colpito da misura di prevenzione o di pena. Basta con i vecchi rapporti di tipo paternalistico, caritativo o assistenziale; se continuassimo su questa strada ciò vorrebbe dire un'implicita abdicazione del potere pubblico a favore di altri enti nel settore dell'opera di riconquista dell'individuo alla società.

Inoltre, non va dimenticata la competenza primaria che le regioni hanno in questo campo, competenza riconosciuta dalla Costituzione. In definitiva, dobbiamo in tutti i modi evitare che questa assistenza, chiamiamola così anche se il termine è improprio, ai detenuti ed alle loro famiglie rimanga in mano alle varie organizzazioni tipo Dame di S. Vincenzo; basta, ripeto, con tutto questo paternalismo che ha fatto il suo tempo.

Proponiamo dunque la soppressione del terzo comma dell'articolo 30.

F O L L I E R I , *relatore*. Non mi pare che, con la dizione del terzo comma dell'articolo 30, vi sia alcun pericolo di « espropria-

zione » dei poteri regionali da parte dello Stato o di alti enti per quanto riguarda l'assistenza ai detenuti ed alle loro famiglie.

È chiaro, infatti, che questi enti dovranno essere indicati dai poteri centrali per cui il direttore dello stabilimento di pena che prende contatti, nelle forme volute dalla legge, con tali organizzazioni o con questi privati per raggiungere le finalità indicate dall'articolo 30 non mi pare che usurpi alcun potere.

M A R I S . Forse non mi sono spiegato bene. Lo spirito generale che informa tutte le nuove riforme che si stanno attuando nel nostro Paese è quello di eliminare il diaframma tra il cittadino ed il servizio pubblico.

Non è dunque possibile che, proprio in una materia così delicata come quella dell'assistenza ai detenuti ed alle loro famiglie, si faccia ancora ricorso alla mediazione del privato.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo con lo spirito dell'osservazione del senatore Maris, ma non sarei favorevole alla completa abolizione del terzo comma dell'articolo in esame; semmai, sarei propenso ad una sua modificazione nel senso di far riferimento soltanto ad « enti pubblici », siano essi statali o regionali, senza parlare di privati.

F I L E T T I . Ma chi può impedire al privato di assistere, nei modi in cui può, la famiglia del detenuto o il detenuto stesso?

M A R I S . Nessuno può impedire questo, è naturale. Ma quando lo Stato interviene in questo settore spendendo pubblico denaro è giusto che lo faccia soltanto attraverso istituzioni pubbliche statali o regionali.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Effettivamente, istituzionalizzare con legge questa assistenza dei privati ai detenuti è poco edificante; la soluzione migliore, pertanto, mi sembra quella da me suggerita poc'anzi.

M A R I S . Sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Sottosegretario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal Sottosegretario tendente a sostituire, nel terzo comma dell'articolo 30, le parole: « di enti e di privati » con le altre: « di enti pubblici ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 30 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 31.

(Assistenza post-penitenziaria)

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.

Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti e le persone indicati nell'articolo precedente.

I dimessi affetti da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza psichiatrica, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

M A R I S . In correlazione con la modifica testè approvata all'articolo 30, dovrebbero essere soppresse al secondo comma le parole « e le persone ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Maris.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 31 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

M A R I S . Sugli istituti penitenziari vi è da fare un discorso assai approfondito, in particolare per quanto riguarda l'opportunità di mantenere le carceri mandamentali con tutte le spese che inevitabilmente comportano per personale ed attrezzature. Tanto più che tutti sappiamo che le case di custodia preventiva vengono poi usate per l'espiazione delle pene brevi, con ciò mortificando ogni proposito circa la rieducazione dei condannati. Chiedo pertanto al rappresentante del Governo di farci conoscere nella prossima seduta il numero delle case di custodia preventiva, l'entità del personale addetti e quanti condannati vi sono detenuti.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13.